

Legge regionale 03 febbraio 2025, n. 1

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO  
DELL'ORDINAMENTO REGIONALE**

(Bollettino Ufficiale n. 1, del 05.02.2025 )

**Art. 1.**

(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

1. Al comma 1 ter dell'articolo 27 della l.r. 31/2019, le parole: “ e 2024 ” sono sostituite dalle seguenti: “ , 2024, 2025 e 2026 ”.

**Art. 2.**

(Proroga della durata del cronoprogramma di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private))

1. La durata del cronoprogramma di cui all'articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2017 è prorogata al 31 dicembre 2025.

**Art. 3.**

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria))

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 4/2022, la parola: “ organo ” è sostituita dalla seguente: “ organi ” e dopo la parola: “ dirigenza ” sono inserite le seguenti: “ , anche a modifica di disposizioni normative regionali vigenti, ”.

**Art. 4.**

(Modifica all'articolo 75 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 – 2026)))

1. Al comma 1 dell'articolo 75 della l.r. 20/2023, le parole: “ 31 dicembre 2024 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 30 giugno 2025 ”.

**Art. 5.**

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))

1. Dopo il comma 1 sexies dell'articolo 29 della l.r. 33/2013, è aggiunto il seguente:

“ 1 septies. Al fine di garantire il riequilibrio tra gli ambiti territoriali, a decorrere dall'anno 2025, le risorse per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre, a esclusione del trasporto ferroviario, definite dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 12 per i servizi minimi di cui all'articolo 4, sono ripartite tra gli ATO di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), secondo le quote percentuali indicate al comma 1 quinquies; le risorse aggiuntive rispetto a tale importo sono ripartite tra i medesimi ambiti territoriali secondo le quote percentuali di seguito indicate:

a) Ambito territoriale di Imperia (ex Bacino I): 16,95 per

cento;

b) Ambito territoriale di Savona (ex Bacino S): 13,90 per cento;

c) Ambito territoriale di Genova (ex Bacini GU e TG): 64,75 per cento;

d) Ambito territoriale della Spezia (ex Bacino L): 4,40 per cento. ”.

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 30 della l.r. 33/2013, è aggiunto il seguente:

“ 3 ter. Al fine di garantire il riequilibrio tra gli ambiti territoriali, le risorse aggiuntive rispetto all'importo definito dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 12 per i servizi minimi di cui all'articolo 4, nell'ambito della ripartizione definitiva delle risorse stanziare dal Fondo nazionale trasporti per l'anno 2024, sono ripartite tra gli ATO di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), secondo le quote percentuali di cui all'articolo 29, comma 1 septies. ”.

**Art. 6.**

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 2024, n. 14 (Disciplina regionale in materia di palestre della salute))

1. All'articolo 2 della l.r. 14/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “ , in termini di prevenzione e cura, ” sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: “ ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 36/2021 ” sono sostituite dalle seguenti: “ , secondo le previsioni dell'articolo 41, commi 8 e 8 bis, del d.lgs. 36/2021 ”.

**Art. 7.**

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 17/2024, le parole: “ Programma 1 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” ” sono sostituite dalle seguenti: “ Programma 3 “Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente” ”.

**Art. 8.**

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)))

1. L'articolo 4 della l.r. 20/2023, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 4

(Disposizione transitoria in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Allo scopo di consentire lo svolgimento delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), fermi restando i rapporti percentuali del fronte totale delle aree balneabili libere e libere attrezzate come risultante dal vigente progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime (PUD), il divieto di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera a),

della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) non trova applicazione fino al 30 settembre 2027. ”.

**Art. 9.**

*(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))*

1. Al punto 2 della lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/1999, le parole: “ di durata superiore ai sei anni o ” sono soppresse.

**Art. 10.**

*(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))*

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/2007, la parola: “ dodici ” è sostituita dalla seguente: “ ventiquattro ” e dopo le parole: “ del canone di locazione ” sono inserite le seguenti: “ e delle spese di amministrazione condominiale ”.

**Art. 11.**

*(Modifica all'articolo 3 bis della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale))*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 bis della l.r. 12/2015, come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 2024, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) in materia di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua), è aggiunto il seguente:

“ 4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, di carattere urgente e inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi, o comunque necessari al fine di evitare che, in caso di nuovi eventi di piena, si possano avere delle esondazioni anche per portate non estreme. Negli altri casi, nelle more della predisposizione del programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico previsto dall'articolo 117, comma 2 quater, del d.lgs. 152/2006, è acquisito il parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, che ne valuta la compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti nell'ambito del distretto idrografico e in ottemperanza agli obiettivi individuati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e concorrono all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. ”.

**Art. 12.**

*(Disposizioni relative al Fondo strategico regionale per l'anno 2025)*

1. Le risorse sottoscritte da Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico (FILSE) s.p.a. quali aumento di capitale di Ligurcapital s.p.a. ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), venendo meno la necessità del rafforzamento patrimoniale in relazione alla finalità della citata legge, vengono riassegnate al Fondo strategico regionale. FILSE s.p.a. è autorizzata a compiere gli adeguamenti necessari e conseguenti.

2. Le risorse del Fondo strategico regionale di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della l.r. 34/2016 sono destinate, limitatamente all'esercizio 2025 del bilancio di previsione 2025-2027 fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00, a misure di sostegno nella forma di contributo a fondo perduto di programmi di investimento delle piccole e medie imprese (PMI) liguri colpite dagli eventi alluvionali del periodo settembre-novembre 2024 localizzate al di fuori dell'area di crisi industriale complessa del savonese.

**Art. 13.**

*(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994, è sostituita dalla seguente:

“ d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*); ”.

2. Al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994, il periodo: “ Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, è completato nei mesi di dicembre e gennaio. ” è soppresso.

3. Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 29/1994, è sostituito dal seguente:

“ 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria il tesserino regionale di cui all'articolo 12, comma 12, della legge 157/1992 è rilasciato annualmente dalla Regione, anche in forma digitale, e distribuito dagli ambiti territoriali di caccia, dai comprensori alpini e/o dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale. Nello stesso è indicata la forma di caccia prescelta in via esclusiva. ”.

4. Il comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 29/1994, è abrogato.

5. Il comma 7 dell'articolo 38 della l.r. 29/1994, è sostituito dal seguente:

“ 7. All'inizio della giornata di caccia il cacciatore deve compilare il tesserino venatorio con le seguenti informazioni:

a) il tipo di caccia;

b) il giorno;

c) il mese;

d) la sigla dell'A.T.C. o C.A. prescelto (se fuori Regione indicare la sigla dell'A.T.C. negli appositi spazi in bianco). ”.

6. Il comma 8 dell'articolo 38 della l.r. 29/1994, è sostituito dal seguente:

“ 8. Il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, i capi abbattuti subito dopo l'abbattimento accertato. ”.

**Art. 14.**

*(Inserimento dell'articolo 2 ter alla legge regionale 21*

marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa))

1. Dopo l'articolo 2 bis della l.r. 13/2007, è inserito il seguente:

“ *Articolo 2 ter*

*(Distretti del cibo)*

1. *Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), la Regione Liguria promuove i distretti del cibo al fine di supportare lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.*

2. *Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 228/2001, individua i distretti del cibo e ne definisce le competenze, anche ai fini della loro iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo, costituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal medesimo articolo 13 del d.lgs. 228/2001. ”.*

*Art. 15.*

*(Disposizione di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

*Art. 16.*

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.